



OR.S.A. FERROVIE

ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

SEGRETERIA
GENERALE

Via Magenta,13 00185 Roma
Tel. 06.44.567.89 Fax 06.44.529.37

www.orsafferrovie.it
sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

FRINGE BENEFIT, INNALZAMENTO DEL LIMITE DI ESENZIONE FISCALE A 516,46 EURO

COSA CAMBIA PER IL PREMIO WELFARE AZIENDALE E PROROGA SCELTA DESTINAZIONE

Con le modifiche approvate ieri alla Camera, in sede di conversione in legge al Decreto del 22 Marzo 2021 (evidenziate nell'allegato), è stato **reintrodotto l'innalzamento dell'esenzione fiscale per i cosiddetti fringe benefit da 258,23 euro a 516,46 euro**. Viene in sostanza replicato l'intervento d'incentivazione in materia di welfare già avvenuto per il 2020. **La votazione finale del provvedimento è prevista per oggi pomeriggio alle 19.30 ma, salvo sorprese, dovrebbe trattarsi di un passaggio meramente formale**, considerato che il nuovo testo è stato blindato dal Governo con apposita *questione di fiducia*.

Ferma restando l'erogazione dei 400 euro dell'una tantum welfare stabilita con l'accordo del 18 febbraio 2021, che si somma ai 100 euro già previsti contrattualmente a sostegno dei tempi di conciliazione vita-lavoro, **la misura consentirà la facoltà di elevare da 70 a 300 euro il possibile plafond di spesa per i buoni presenti sul portale welfare di linea diretta**.

Resta intatta, ovviamente, la possibilità di destinare l'intera somma o una sua parte ad altri servizi del piano welfare (es. rimborso interessi passivi mutuo, voucher per formazione e/o conciliazione vita-lavoro, Fondo Eurofer).

Proprio in ragione del provvedimento di legge appena approvato, **il termine per la scelta di destinazione dell'una tantum welfare dovrebbe essere opportunamente prorogato** sul sistema di linea diretta; in tal senso **auspichiamo in una comunicazione ufficiale da parte del Gruppo FS**.

Vi ricordiamo che qualora non si esercitasse un'opzione di destinazione del premio welfare entro i termini previsti, l'intero importo sarà versato sulla posizione Eurofer del dipendente.

Roma, 19/05/2021

Nel titolo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 6-bis. – (Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica) - 1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

“9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente”.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6-ter. – (Fondo per emergenze relative alle emittenti locali) – 1. Al comma 1 dell'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “50 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 6-quater. – (Misure per il sostegno del sistema termale nazionale) – 1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 6-quinquies. – (Misure per l'incentivazione del welfare aziendale) – 1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “Limitatamente al periodo d'imposta 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,